

**A.S.L.**  
Azienda  
Sanitaria  
Locale  
della  
Provincia di  
**VARESE**

istituito con  
D.P.G.R.  
n. 70640 del  
22.12.1997

...non sono connessi all'uso di attrezzature e tecnologia


Per tale violazione l'art. 89 comma 2 sub a) del D.Lgs 626/94 prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da € 1549,00 a € 4.131,00;

- 2) del reato di cui all'art. 35 comma 1 del D.Lgs 626/94: "Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute".
- Il dispositivo "vigilante" installato a bordo del locomotore G2000-30 è un'attrezzatura che non risulta idonea ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori introducendo elementi di ripetitività e monotonia (art. 3 comma 1 lettera f del D.Lgs stesso: "rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo"). Come riportato nel documento tecnico elaborato dal comando tecnico interregionale della Prevenzione negli Uffici di Lavoro al binario n. 1: "...appare evidente come il dispositivo comporti sicuri elementi di ripetitività e monotonia..."; "...l'utilizzo può inoltre introdurre elementi che favoriscono lo stress costringendo il conduttore alla effettuazione di un numero consistente di manovre aggiuntive oltre a quelle, già numerose, che è necessario compiere per la conduzione di un treno" ed infine "...il dispositivo non offre le necessarie garanzie dal punto di vista ergonomico in quanto obbliga a posizioni maggiormente coatte in ambienti ristretti".
- Si ricorda a tal proposito che la normativa italiana, in presenza di tecnologie che consentono un minor impatto sulla salute dell'uomo, non permette l'adozione di altre che potrebbero risultare dannose per la salute dei lavoratori.
- Si segnala a margine che, come riportato nel documento tecnico sopra citato al punto 4 "il dispositivo richiama l'attenzione del macchinista sulla necessità di effettuare una serie ripetitiva di operazioni che potrebbero distogliere l'attenzione dalle sue normali mansioni..." ed al punto 5: "impone l'effettuazione di una serie di gesti ripetitivi ed automatici che potrebbero essere compiuti anche in assenza di uno stato di piena vigilanza...".
- Alla luce delle conclusioni del citato documento tecnico risulta evidente la violazione dei disposti di legge in quanto nella scelta dell'attrezzatura non sono stati valutati gli aspetti di ripetitività e monotonia ed i requisiti ergonomici senza che siano stati apportati elementi aggiuntivi di sicurezza, anzi, introducendone altri precedentemente inesistenti quali l'aggravio in termini di attenzione e di operazioni generanti stress, non connesse con la conduzione del locomotore, che il dispositivo comporta.

Per tale violazione, l'art. 89 comma 2 sub a) del medesimo Decreto prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da € 1549,00 a € 4131,00;

**Allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate, ai sensi dell'art. 20 del D.Lvo 19/12/1994 n. 758, si prescrive quanto segue:**

- reato sub 1) attenersi ai contenuti della Prescrizione Tecnica RFI-DTC/A0011/P/2006/0002792 del 3/11/2006 prevedendo, fino all'ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2), l'inserimento del dispositivo "vigilante" esclusivamente per i treni merci non protetti dalla tecnologia ETCS/SCMT/SSC circolanti nel periodo notturno
- reato sub 2): rimuovere il dispositivo "vigilante" installato sul locomotore oggetto del sopralluogo e gli analoghi dispositivi installati sui locomotori in transito nel territorio di



**A.S.L.**  
Azienda  
Sanitaria  
Locale  
della  
Provincia di  
**VARESE**

istituto con  
D. P. G. R.  
n. 70640 del  
27.12.1997

competenza di questo organo di vigilanza, adottando sistemi alternativi in linea con l'evoluzione tecnica e le conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico.

**Si fa obbligo al contravventore di ottemperare alle prescrizioni sopra impartite: entro e non oltre il 01 marzo 2008 per il punto sub 1); entro e non oltre il 30 giugno 2008 per il punto sub 2). Dovrà essere data comunicazione di regolarizzazione entro le stesse date a questo organo di vigilanza, affinché possa effettuarsi la verifica dell'eliminazione delle contravvenzioni.**

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lvo 19/12/94 n. 758 si ricorda che fino all'adempimento delle prescrizioni sussiste l'obbligo di mantenere comunque i livelli di sicurezza, sia rispetto ai lavoratori che all'utenza, necessari alla normale effettuazione del servizio. La violazione di questa misura di sicurezza è sanzionata ai sensi dell'art. 11 comma 2 del medesimo D.Lvo.


Si avvisa il contravventore che ai sensi dell'art. 347 del CPP viene data comunicazione alla Procura della Repubblica di Varese, in relazione alle violazioni rilevate nel presente Verbale.

### **AVVISO DELLA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE L'OBLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.L.vo 19/12/94 N. 758**

A norma degli artt. 21 e 24 del D.Lvo 19/12/94 n. 758 si informano le SS.LL. che, con l'esecuzione nei termini di tempo indicati delle prescrizioni sopra imposte, la Legge consente di evitare il prosieguo del procedimento penale e l'estinzione del medesimo giudizio (art. 21 comma 2 e art. 24) e di ottenere l'estinzione della contravvenzione attraverso la procedura di oblazione previo pagamento di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione commessa. Si segnala che l'oblazione nelle fasi successive del procedimento penale (superati cioè i termini previsti per la regolarizzazione ed il pagamento della sanzione amministrativa) è pari invece alla metà del massimo.

**Versando una somma in denaro di € 2064,00 più € 32,00 per spese di notifica (deliberazione Azienda Sanitaria del 29/03/95 e succ. ) per un totale di € 2096,00 così determinata:**  
€ 1032,00 per il reato sub 1);  
€ 1032,00 per il reato sub 2).  
**il reato viene estinto ed il procedimento archiviato (fatta salva la facoltà dell'Autorità Giudiziaria di intraprendere ulteriori procedimenti) senza alcuna iscrizione nel certificato penale e senza alcuna rilevanza per i procedimenti dell'Autorità Amministrativa.**

Qualora intenda avvalersi di tale procedura, il contravventore, a seguito di verifica, verrà ammesso al pagamento in sede amministrativa:  
effettuando pagamento presso l'Ufficio Cassa dell' Azienda Sanitaria di Varese, Via O. Rossi n. 9 Varese, indicando come causale del versamento: "sanzione amministrativa irrogata ai sensi del D.Lvo 758/94" ed esibendo copia del Verbale di Verifica e Contestuale Ammissione al Pagamento che verrà rilasciato dall'organo di vigilanza all'atto della verifica della regolarizzazione.



**A.S.L.**  
Azienda  
Sanitaria  
Locale  
della  
Provincia di  
**VARESE**

Detto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla data della verifica, da parte dell'organo di vigilanza, della avvenuta eliminazione delle inadempienze riscontrate.

L'attestazione del pagamento di cui sopra dovrà essere consegnata a questo organo di vigilanza (Unità Operativa Territoriale Nord del Servizio PSAL), che provvederà ad informare la Procura della Repubblica di Varese dell'ottemperanza alla prescrizione e dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa, richiedendo l'archiviazione del procedimento penale;

**Copia del presente Verbale dovrà essere resa disponibile, nel rispetto della normativa in materia di privacy, per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 19 comma 1 lettera f) del D.Lgs 626/94.**

**Si avverte che in caso di mancato adempimento alla prescrizione entro il termine stabilito, verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica di Varese per la prosecuzione dell'azione penale.**

Il presente Verbale consta di n. 04 fogli

GLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

t.p. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

